

SEGRETERIA NAZIONALE

Accordo del 17/11/2010

Detassazione sulle "retribuzioni premiali"

dai rimborsi interessati circa 35.000 Ferrovieri!

Vale fino a 1200 Euro il valore del rimborso sulla fiscalità di vantaggio sia per l'anno 2009, che per il 2010; cifre inferiori per l'anno 2008, in proporzione ovviamente alla presenza "di competenze cosiddette premiali" in busta paga. Le maggiori somme versate al fisco nell'anno 2010 verranno liquidate dalle società del Gruppo F.S. con un conguaglio nel mese di dicembre 2010, anticipando quindi la regolarizzazione originariamente prevista per febbraio 2011. Saranno recuperate invece con la dichiarazione dei redditi del 2011 le spettanze degli anni 2008 e 2009.

Trova finalmente soluzione, **con l'accordo del 17 novembre 2010**, la problematica della detassazione delle somme erogate ai dipendenti delle Società del Gruppo F.S., in relazione al lavoro notturno, alle prestazioni di lavoro straordinario ed a tutte le voci "cosiddette premiali" derivanti da "incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa".

La Segreteria Nazionale FAST FerroVie in ragione di ciò ha più volte evidenziato in via formale, come tale fiscalità di vantaggio dovesse trovare applicazione sulle competenze/maggiori retribuzioni derivanti **dall'accordo di efficientamento aziendale del 15 maggio 2009 e da tutti gli altri accordi simili**, anche pregressi alle normative sul regime di tassazione agevolata dettate dall'art. 2 del D.L.vo 93/2008, convertito in legge n.126/2008 e prorogato, per gli anni 2009 e 2010, limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di produttività), **legati all'andamento economico dell'impresa**".

Le voci retributive pertanto definite **da FASTFerroVie-Filt-Fit-Uil-Ugl con il Gruppo F.S. nell'accordo del 17 novembre 2010**, che rientrano nel regime della fiscalità di vantaggio pertanto sono:

- indennità di turno;
- indennità per turni di sabato e domenica inclusi;
- lavoro festivo, orario spezzato, multi periodale;
- flessibilità PdM/PdB;
- indennità da accordi 15.05.2009 e del 23.06.2005;
- lavoro notturno (indennità varie per lavoro notturno);
- reperibilità e disponibilità, nonché tutti gli ulteriori elementi premiali.

Individuate quindi le voci retributive che possono usufruire della “fiscalità di vantaggio” si puntualizza che l’agevolazione sulla tassazione ovviamente verrà applicata nei termini previsti dalle normative surrichiamate, pertanto per un importo massimo di 3000 euro per l’anno 2008 e di 6000 Euro per gli anni 2009 e 2010, per chi ha usufruito di redditi da lavoro dipendente che non abbiano superato, nell’anno d’imposta precedente a quello di cui trattasi, Euro 30000 per il 2007, Euro 35000 per il 2009 ed il 2010.

I dipendenti delle Società del Gruppo le cui retribuzioni rientrano in detti limiti sono così ripartiti:

Società RFI

Settore Manutenzione	circa 10000	addetti
Settore Circolazione	“ 6000	“
Altri Settori	“ 2000	“

Società Trenitalia

Settore Macchina	circa 3000	addetti
Settore Viaggiante	“ 5000	“
Settore Manutenzione	“ 4500	“
Manovra/Formazione Treni/Verifica/altri settori	“ 4500	“

Le somme afferenti “**il premio di risultato**”, previste anch’esse dall’accordo del 17 novembre, verranno sottoposte alla fiscalità ridotta del 10% e liquidate nella retribuzione di Dicembre p.v., nella quale è prevista la liquidazione di un importo pari al 90%.

La FAST FerroVie evidenzia come **i termini dell’accordo del 17 novembre ’10**, saranno utili anche per la determinazione della detassazione per l’anno 2011, rispetto alla quale è previsto **l’elevazione del limite di reddito a Euro 40000** che ovviamente comporterà un allargamento sostanziale del numero dei Ferrovieri che potranno usufruire dell’istituto della fiscalità di vantaggio.

ROMA, dicembre 2010

La Segreteria Nazionale FAST FerroVie

